PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI

Art. 2

Poteri e compenso del commissario

Con il decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria puo' essere disposta, tenendo anche conto dell'interesse dei creditori, la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario per un periodo non superiore a due anni, prorogabile non piu' di due volte, su conforme parere del CIPI, complessivamente per non oltre due anni. Con successivi decreti, tenendo anche conto di eventuali richieste del comitato di sorveglianza e su conforme parere del CIPI, puo' essere in tutto o in parte revocata l'autorizzazione a continuare l'esercizio dell'impresa. Nel caso in cui imprese collegate ai sensi del primo comma dell'articolo 3 del presente decreto-legge siano assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con provvedimenti successivi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere del CIPI, puo' fissare un termine unico per la durata della continuazione dell'esercizio di tutte le imprese a decorrere dalla data dell'ultimo provvedimento, fermo restando che la continuazione dell'esercizio non puo' avere una durata complessiva superiore a cinque anni a decorrere dalla data del primo provvedimento. Qualora siano in via di definizione soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzano un'adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali, il termine di cui al comma precedente puo' essere ulteriormente differito per il periodo massimo di otto mesi, per le imprese il cui regime commissariale di amministrazione straordinaria e' in scadenza entro il 31 dicembre 1984, al fine di consentire una riforma organica della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini del differimento di cui al precedente comma, il commissario della procedura di amministrazione straordinaria presenta un apposito piano, che e' approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI). Con il decreto di approvazione del piano il Ministro determina la durata del differimento del termine indicato nel precedente comma.(4) Il commissario predispone un programma, la cui esecuzione deve essere autorizzata dall'autorita' di vigilanza su conforme parere del CIPI. Il programma deve prevedere, in quanto possibile e tenendo conto degli interessi dei creditori, un piano di risanamento, coerente con gli indirizzi della politica industriale, con indicazione specifica degli impianti da riattivare e di quelli da completare, nonche' degli impianti o complessi aziendali da trasferire e degli eventuali nuovi assetti imprenditoriali;

per quanto possibile deve essere preservata l'unita' dei complessi operativi, compresi quelli da trasferire.(4) Sino a quando il programma non e' esecutivo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione devono essere specificatamente autorizzati dal CIPI a pena di nullita'. L'autorizzazione non e' necessaria per gli atti previsti nell'articolo 35 della legge fallimentare, se di valore non superiore a lire duecento milioni. Nella distribuzione di acconti ai creditori previsti dal secondo comma dell'articolo 212 della legge fallimentare, sono preferiti i lavoratori dipendenti e le imprese artigiane e industriali con non piu' di duecentocinquanta dipendenti. Il compenso del commissario e' liquidato dall'autorita' di vigilanza in base agli emolumenti spettanti ai presidenti degli enti pubblici economici e tenendo conto della entita' della gestione;(4)

Versione in vigore dal 27 marzo 1993, non più in vigore dal 24 agosto 1999 · versione 11

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
Estremi	Decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1979

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(4) Il D.L. 9 dicembre 1986, n. 835, convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 1987, n. 19 ha disposto (con l'art.1, commi 1 e 2) che "Nei confronti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, scade nel periodo compreso tra il 1 maggio 1986 e il 31 marzo 1987, puo' essere disposta una ulteriore proroga della continuazione dell'esercizio di impresa per non piu' di nove mesi, qualora siano in via di definizione, alla data di scadenza del termine massimo anzidetto, soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzino una adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali. La suddetta proroga non puo' superare la durata di sei mesi per le imprese per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto"; inoltre ha disposto (con l'art.7, comma 3) che "In deroga a quanto previsto nel quarto e quinto comma dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1975, n. 748, le somme assegnate dalle Comunita' europee allo Stato italiano destinate al finanziamento, a titolo di complementarieta', dei progetti ammessi al contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale possono, essere trasferite alla gestione della cessata Cassa per il Mezzogiorno attraverso operazioni di giroconto di tesoreria".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-l-amministrazione-straordinaria-delle/art-2-poteri-e-compenso-del-commissario/versione/11

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it